

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 85 di data 1 giugno 2015.

Oggetto: Regolamento per l'utilizzo della struttura di S. Antonio di Mavignola: modifica.

Con deliberazioni n. 22 di data 1 marzo 2001 e n. 36 di data 5 aprile 2001, la Giunta esecutiva del Parco Adamello – Brenta deliberava di approvare lo schema di comodato con il comune di Pinzolo relativamente all'edificio denominato "Ex scuola elementare" di S. Antonio di Mavignola.

Il provvedimento veniva perfezionato in conformità al Programma annuale di gestione 2001 che prevedeva l'acquisto in comodato di detto edificio al fine di dedicarlo alla creazione di un Centro Studi e Ricerca con annessa foresteria.

Nel corso dell'anno 2001 sono stati effettuati i lavori per la messa a punto della struttura e renderla idonea allo scopo per la quale è stata assunta in comodato.

Con provvedimento n. 116 di data 17 settembre 2001 veniva approvato il "Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola", parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento, stante la necessità di regolarizzare l'uso della foresteria richiesta da una molteplicità di persone: tesisti e tirocinanti che collaborano con il Parco, borsisti e ricercatori ai quali il Parco ha affidato studi sul proprio territorio, collaboratori dell'Ente e ospiti istituzionali.

Con successivi provvedimenti n. 90 di data 25 luglio 2002, n. 129 di data 28 ottobre 2002, n. 9 di data 30 gennaio 2003, n. 149 di data 6 novembre 2009 e n. 13 di data 11 febbraio 2010 venivano modificati alcuni punti del Regolamento sopracitato e riapprovato un nuovo regolamento.

Da una valutazione effettuata dall'ufficio tecnico del Parco sulle spese effettive sostenute per gli appartamenti "Adamello" e "Brenta", (acqua, riscaldamento, elettricità, ecc..) si è verificato un aumento delle stesse, stante che gli appartamenti sono occupati da alcune persone per tutto l'arco dell'anno.

Si ritiene opportuno quindi far utilizzare la struttura ai dipendenti a tempo determinato, ai borsisti, ai docenti universitari, ai fruitori non dipendenti del Parco o che non ricevono alcun compenso dal Parco stesso (ex tesisti, volontari, ecc.), tralasciando quindi i dipendenti a tempo indeterminato e la figura di collaboratore coordinato e continuativo, che non è più prevista nell'Ente.

A tal proposito quindi:

- a. alla fine della parola dipendenti si aggiungono le parole a tempo determinato nei seguenti articoli:
 - art. 2 – comma 2 alla fine della prima frase;
 - art. 6 – comma 1 – primo punto;
 - art. 6 – comma 4;
- b. si tolgono le parole "*collaboratori continuativi*" nell'art. 6 – comma 1.;
- c. si toglie la frase "*dipendenti a tempo indeterminato: massimo 6 mesi*" nell'art. 6 comma 4.

Si ritiene opportuno autorizzare alla concessione dell'uso dell'appartamento oltre che il Direttore, il Presidente e quindi nell'art. 3, comma 6 bisognerà aggiungere le parole "*e dal Presidente*".

Risulta necessario inoltre, per i dipendenti a tempo determinato, aumentare l'importo del rimborso spese da euro 4,00 a euro 6,00 e diminuire la durata massima per l'utilizzo della struttura da tre anni a 2 mesi.

Infine nell'art. 4 – "Norme per l'utilizzo della struttura" si propone di togliere il comma 3 e precisamente "*L'utilizzatore si impegna altresì a posteggiare il proprio automezzo nell'area sita a valle dell'edificio, avendo cura di chiudere il cancello*".

Alla luce di quanto sopra quindi:

- il comma 2 dell'art. 2 diventa "*L'appartamento denominato "Brenta" viene concesso in uso a quanti sono impegnati nelle attività connesse al Parco quali tirocinanti, borsisti, tesisti, ricercatori e dipendenti **a tempo determinato**. Prioritariamente sarà concesso a coloro che offrono la loro collaborazione gratuitamente*";
- il comma 6 dell'articolo 3 diventa "*La concessione dell'uso dell'appartamento "Adamello" ai soggetti indicati al comma 1. dell'art. 2 è rilasciata solo ed esclusivamente dal Direttore **e dal Presidente** del Parco*";
- l'art. 4 diventa:
 - 1. *I richiedenti l'utilizzo della struttura si impegnano all'atto della domanda al versamento del rimborso spese forfetarie stabilite dal Parco, fatto salvo i casi di esenzione cui all'art. 6.*
 - 2. *Chi utilizza, a qualsiasi titolo, la foresteria si impegna a:*
 - *mantenere l'appartamento e/o l'area didattica puliti ed ordinati;*
 - *non lasciare nel frigorifero e nelle dispense cibo deperibile al termine del soggiorno;*
 - *riporre in un armadio i propri oggetti personali;*
 - *utilizzare in modo oculato le provviste presenti in casa, rifondendo o sostituendo il consumato;*
 - *non ospitare terzi non coinvolti nelle attività di cui al punto 2., pena la decadenza dal diritto di fruizione del servizio;*
 - *non introdurre animali domestici;*

- *non fumare nelle parte in cui vige il divieto.*
 - 3. *E' fatto inoltre assoluto divieto utilizzare la struttura per iniziative che possano arrecare disturbo alla quiete, in particolare dovranno essere evitati schiamazzi, feste e comunque rumori oltre le ore 22,00.*
 - 4. *Chi utilizza la struttura è responsabile di eventuali danni prodotti ai locali ed ai relativi beni ed arredi mediante il versamento dell'importo quantificato dal Coordinatore. Nel caso di mancato pagamento l'importo sarà trattenuto dalla cauzione versata all'atto della presa in possesso dei locali;*
- *l'articolo 6 diventa:*
1. *Il rimborso spese dovute per l'uso degli appartamenti "Adamello" e "Brenta", o in alternativa della stanza "Rododendro" sono le seguenti:*
 - *dipendenti **a tempo determinato € 6,00 al giorno e borsisti € 4,00 al giorno;***
 - *docenti universitari e i ricercatori nonché ospiti istituzionali: a discrezione del Direttore e/o Presidente;*
 - *soggetti non dipendenti del Parco o che non ricevono alcun compenso dal Parco stesso (ex. tesisti, volontari, ecc....): gratis.*
 2. *Il rimborso spese dovute per l'utilizzo dei seguenti locali è così stabilito:*
 - *palestra: le tariffe sono quelle in uso presso il Comune di Pinzolo;*
 - *area didattica: le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva in base ai programmi scolastici.*
 3. *Il pagamento dovrà essere effettuato presso il Tesoriere del Parco Naturale Adamello Brenta entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.*
 4. *La durata massima per l'utilizzo degli appartamenti "Adamello" e "Brenta", o in alternativa della stanza "Rododendro" per i dipendenti **a tempo determinato** è di massimo **2 mesi**.*
 5. *Le spese generali (gas, luce, ecc....) sono a carico del Parco.*

Si propone quindi l'approvazione del nuovo testo del "*Regolamento per l'utilizzo della struttura di S. Antonio di Mavignola*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- *udita la relazione;*
- *visti gli atti citati in premessa;*
- *vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della*

distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11);*
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'articolo 2 del vigente *“Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola”*, come di seguito riportato:
 - ✓ comma 1 *“L'appartamento denominato “Adamello” viene concesso in uso solo ed esclusivamente a docenti universitari e ricercatori impegnati in studi promossi dall'Ente o inerenti il Parco e ad ospiti istituzionali”;*
 - ✓ comma 2 *“L'appartamento denominato “Brenta” viene concesso in uso a quanti sono impegnati nelle attività connesse al Parco quali tirocinanti, borsisti, tesisti, ricercatori e dipendenti **a tempo determinato**. Prioritariamente sarà concesso a coloro che offrono la loro collaborazione gratuitamente”;*
 - ✓ comma 3 *“L'area didattica viene concessa in uso a Scuole di ogni grado, Gruppi, Associazioni, Enti, Società per lo svolgimento di attività connesse con l'educazione ambientale e naturalistica secondo i programmi predisposti dall'Ente Parco. La stanza “Rododendro”, composta da n. 6 posti letti, potrà essere concessa anche ai soggetti indicati al punto 2., qualora l'appartamento “Brenta” risultasse insufficiente e compatibilmente con le attività didattiche”;*
 - ✓ comma 4 *“La palestra viene concessa in uso a chiunque ne faccia richiesta, previa autorizzazione del soggetto a cui è affidata ed indicato dal Comune di Pinzolo”;*
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 6. dell'art. 3 del vigente *“Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola”*, nel seguente modo *“La concessione dell'uso dell'appartamento “Adamello” ai soggetti indicati al comma 1. dell'art. 2 è rilasciata solo ed esclusivamente dal Direttore **e dal Presidente** del Parco”;*
3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'articolo 4 del vigente *“Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola”*, nel seguente modo:

- ✓ comma 1 "I richiedenti l'utilizzo della struttura si impegnano all'atto della domanda al versamento del rimborso spese forfetarie stabilite dal Parco, fatto salvo i casi di esenzione cui all'art. 6";
 - ✓ comma 2 "Chi utilizza, a qualsiasi titolo, la foresteria si impegna a:
 - mantenere l'appartamento e/o l'area didattica puliti ed ordinati;
 - non lasciare nel frigorifero e nelle dispense cibo deperibile al termine del soggiorno;
 - riporre in un armadio i propri oggetti personali;
 - utilizzare in modo oculato le provviste presenti in casa, rifondendo o sostituendo il consumato;
 - non ospitare terzi non coinvolti nelle attività di cui al punto 2., pena la decadenza dal diritto di fruizione del servizio;
 - non introdurre animali domestici;
 - non fumare nelle parti in cui vige il divieto";
 - ✓ comma 3 "E' fatto inoltre assoluto divieto utilizzare la struttura per iniziative che possano arrecare disturbo alla quiete, in particolare dovranno essere evitati schiamazzi, feste e comunque rumori oltre le ore 22,00";
 - ✓ comma 4 "Chi utilizza la struttura è responsabile di eventuali danni prodotti ai locali ed ai relativi beni ed arredi mediante il versamento dell'importo quantificato dal Coordinatore. Nel caso di mancato pagamento l'importo sarà trattenuto dalla cauzione versata all'atto della presa in possesso dei locali";
4. di modificare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'articolo 6 del vigente "Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola", nel seguente modo:
- ✓ comma 1 "Il rimborso spese dovute per l'uso degli appartamenti "Adamello" e "Brenta", o in alternativa della stanza "Rododendro" sono le seguenti:
 - dipendenti **a tempo determinato € 6,00 al giorno e borsisti € 4,00 al giorno;**
 - docenti universitari e i ricercatori nonché ospiti istituzionali: a discrezione del Direttore e/o Presidente;
 - soggetti non dipendenti del Parco o che non ricevono alcun compenso dal Parco stesso (ex. tesisti, volontari, ecc....): *gratis*";
 - ✓ comma 2 "Il rimborso spese dovute per l'utilizzo dei seguenti locali è così stabilito:
 - palestra: le tariffe sono quelle in uso presso il Comune di Pinzolo;
 - area didattica: le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva in base ai programmi scolastici";
 - ✓ comma 3 "Il pagamento dovrà essere effettuato presso il Tesoriere del Parco Naturale Adamello Brenta entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta";

- ✓ comma 4 *"La durata massima per l'utilizzo degli appartamenti "Adamello" e "Brenta", o in alternativa della stanza "Rododendro" per i dipendenti **a tempo determinato** è di massimo **2 mesi**";*
 - ✓ comma 5 *"Le spese generali (gas, luce, ecc....) sono a carico del Parco";*
5. di approvare il nuovo testo coordinato del *"Regolamento per l'utilizzo della foresteria di S. Antonio di Mavignola"*, comprensivo delle modifiche di cui ai punti 1., 2., 3. e 4., riportato in allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 6. di dare atto che il regolamento indicato al punto 2. entrerà in vigore dal 1° luglio 2015, facendo cessare contestualmente ogni effetto dei precedenti atti;
 7. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 5. resterà in vigore fino a quando non verrà modificato con apposito provvedimento della Giunta esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta.

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 17.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola